

Circolare mensile – febbraio 2019.

FEBBRAIO 2019: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Anomalie relative alle dichiarazioni dei redditi - Comunicazioni ai contribuenti.....	2
2 Fattura elettronica - Modalità di emissione da parte delle cooperative agricole per conto dei soci	3
3 Soggetti non stabiliti identificati ai fini IVA in Italia - Fatturazione elettronica ed “esterometro” - Esonero	4
4 Registratori telematici per l’invio dei dati dei corrispettivi - Aggiornamento dei dispositivi	5
5 Medici di base - Prestazioni rese nei confronti dell’ASL - Esonero da fattura	5
6 Note di variazione in diminuzione - Impossibilità di utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa	6
7 Cessione e somministrazione di alimenti e bevande - Aliquota IVA.....	7
8 Detrazione per gli interventi di recupero edilizio con risparmio energetico - Comunicazione all’ENEA - Proroga all’1.4.2019.....	7
9 Buoni pasto - Irrilevanza del limite di cumulo di otto.....	7
10 Qualificazione delle spese di ospitalità di soggetti diversi dai clienti - Chiarimenti.....	8
11 Iper-ammortamenti - Spese di installazione dei contatori intelligenti.....	9
12 Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi - Spese sostenute nel 2018 - Termini di presentazione delle domande	9
13 Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico al fine dell’invio telematico dei corrispettivi - Disposizioni attuative	10
14 Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - Certificazione necessaria per la fruizione	11
15 Credito d’imposta per soggetti IRAP privi di dipendenti in caso di attività agricola con agriturismo - Chiarimenti	12
16 Contributi INPS artigiani e commercianti - Importi per il 2019 e termini di pagamento	13
17 Società non residenti - Qualifica di sostituto d’imposta - Obblighi	14
18 Operazioni relative al <i>tax free shopping</i> - Comunicazione dei dati delle fatture e delle operazioni transfrontaliere - Esonero	14
19 Scambio di informazioni ai fini fiscali - Modifiche	15
 MARZO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	 16

1	ANOMALIE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
	Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 15.2.2019 n. 37776, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di invio ai contribuenti di comunicazioni di anomalia in relazione al contenuto delle dichiarazioni dei redditi, in relazione a specifiche tipologie reddituali.
1.1	TIPOLOGIE DI REDDITI INTERESSATE Le possibili anomalie riguardano le seguenti tipologie di redditi: <ul style="list-style-type: none"> • redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 ss. del TUIR, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati, soggetti alla tassazione ordinaria o al regime alternativo opzionale della "cedolare secca"; • redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 ss. del TUIR; • assegni periodici di cui agli artt. 50 ss. del TUIR; • redditi di partecipazione di cui agli artt. 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all'art. 116 del TUIR; • redditi diversi, di cui all'art. 67 del TUIR; • redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR, soggetti a tassazione ordinaria oppure ai regimi sostitutivi dei c.d. "contribuenti minimi" (di cui all'art. 27 del DL 98/2011) o dei contribuenti forfettari (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014); • redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all'art. 53 co. 2 del TUIR; • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'art. 44 co. 1 lett. e) ed f) del TUIR; • redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 co. 5 del DPR 600/73.
1.2	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA L'Agenzia delle Entrate provvede quindi a comunicare ai contribuenti interessati: <ul style="list-style-type: none"> • i dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali e alle operazioni rilevanti ai fini IVA comunicati ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010; • gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti; • l'importo del reddito parzialmente o totalmente omesso.
1.3	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente: <ul style="list-style-type: none"> • agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dal contribuente stesso; • ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
1.4	SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI I contribuenti interessati, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono, con le modalità indicate nella comunicazione

	<p>ricevuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; • oppure segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e in grado di giustificare le presunte anomalie. <p>Trasmissione di documentazione</p> <p>È inoltre possibile trasmettere documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.</p>
1.5	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI</p> <p>Gli errori e le omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>In particolare, il ravvedimento avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98; • versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta. <p>Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso, in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione (artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> del DPR 600/73); • un atto di accertamento.
2	<p>FATTURA ELETTRONICA - MODALITÀ DI EMISSIONE DA PARTE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER CONTO DEI SOCI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 7.2.2019 n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità attraverso le quali le cooperative agricole, a fronte del conferimento dei beni agricoli da parte dei soci, possono emettere la fattura elettronica per conto di questi ultimi.</p>
2.1	<p>FATTURA ELETTRONICA EMESSA PER CONTO DEI SOCI</p> <p>Ai sensi dell'art. 34 co. 7 del DPR 633/72, gli enti, le cooperative agricole e gli altri organismi associativi che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci possono emettere fattura per conto di questi ultimi in relazione ai prodotti agricoli conferiti per la vendita, fermo restando l'obbligo di consegnare ai soci un esemplare della fattura emessa.</p> <p>In base alla prassi generalmente applicata fino al 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cooperativa emetteva la fattura con una propria numerazione e la consegnava al socio; • il socio attribuiva al documento un proprio numero progressivo. <p>Tuttavia, con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica dall'1.1.2019, tale modalità di fatturazione non può essere più applicata, posto che il documento che transita dal Sistema di Interscambio non può essere modificato.</p> <p>Con la risposta a interpello n. 30/2019, l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conferma che le disposizioni di cui all'art. 34 co. 7 del DPR 633/72 in materia di fatturazione possono continuare ad applicarsi anche a seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015; • illustra le modalità per l'emissione del documento (cfr. anche FAQ 21.12.2018

	n. 47 sul sito dell'Agenzia delle Entrate).
2.2	<p>NUMERAZIONE DISTINTA PER CIASCUN SOCIO</p> <p>Viene chiarito che, per ovviare al problema derivante dalle nuove modalità di emissione della fattura, la cooperativa agricola può emettere il documento utilizzando una distinta numerazione per ciascun socio (es. 1/Cop_, 2/Cop_, ecc.), così che tali fatture potranno distinguersi da quelle emesse dal socio medesimo, senza necessità che quest'ultimo attribuisca ai documenti una propria numerazione.</p>
2.3	<p>COMPILAZIONE E INVIO DELLA FATTURA</p> <p>Sotto il profilo operativo, poiché la fattura, ai sensi dell'art. 34 co. 7 del DPR 633/72, è emessa dal cessionario per conto del socio, in fase di compilazione del documento occorrerà valorizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il blocco "Terzo intermediario o Soggetto emittente", indicando i dati della cooperativa; • il blocco "Soggetto emittente", indicando che quest'ultimo è il "Cessionario/committente". <p>Per quanto concerne la trasmissione della fattura, laddove la cooperativa indichi quale indirizzo del destinatario il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario), sarà tenuta a inviare al socio conferente – tramite <i>e-mail</i> o altro strumento utile – una copia del documento (ad esempio un duplicato del <i>file</i> XML o una copia in formato PDF, eventualmente accompagnata dalla ricevuta di avvenuta consegna del Sistema di Interscambio).</p> <p>Inoltre, la stessa cooperativa sarà tenuta a segnalare al socio conferente che la fattura è prelevabile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p>
3	<p>SOGGETTI NON STABILITI IDENTIFICATI AI FINI IVA IN ITALIA - FATTURAZIONE ELETTRONICA ED "ESTEROMETRO" - ESONERO</p> <p>Con riguardo ad un soggetto non stabilito in Italia, ma ivi identificato ai fini IVA mediante rappresentante fiscale, nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 sono stati forniti i seguenti chiarimenti.</p>
3.1	<p>FORMATO DELLA FATTURA EMESSA DA PARTE DEI FORNITORI</p> <p>I soggetti passivi residenti e stabiliti non hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia. In questo caso, tuttavia, i predetti fornitori sono tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro") ai sensi dell'art. 1 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015 (cfr. risposte Agenzia delle Entrate 27.11.2018).</p>
3.2	<p>ACCREDITAMENTO AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO</p> <p>I soggetti non residenti non sono tenuti ad accreditarsi al Sistema di Interscambio, in quanto non sono destinatari degli obblighi di fatturazione elettronica.</p>
3.3	<p>ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE</p> <p>I cessionari o committenti non stabiliti, ma identificati ai fini IVA in Italia, possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente o prestatore stabilito.</p>
3.4	<p>COPIA CARTACEA DELLA FATTURA</p> <p>Per "copia cartacea della fattura" si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, senza elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.</p>

	<p>Al fine di ottenere la copia analogica del documento informatico occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stamparla; • attestarne la conformità all'originale informatico sulla base dell'art. 23 del DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
3.5	<p>ESONERO DALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE</p> <p>L'obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro") riguarda solo i soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015).</p>
4	<p>REGISTRATORI TELEMATICI PER L'INVIO DEI DATI DEI CORRISPETTIVI - AGGIORNAMENTO DEI DISPOSITIVI</p> <p>Con un avviso pubblicato sul proprio sito in data 22.2.2019, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, entro il 15.5.2019, sarà necessario aggiornare con la nuova CA (<i>Certification Authority</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i dispositivi che colloquiano con il sistema dei corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate; • tutti i sistemi proprietari che utilizzano le interfacce applicative gestionali. <p>L'aggiornamento è necessario al fine di garantire la sicurezza della connessione TLS con il server di produzione.</p> <p>Si segnala che, con un avviso pubblicato il 18.2.2019, l'Agenzia delle Entrate aveva inizialmente fissato il termine per l'aggiornamento al 31.3.2019. Detto termine, dunque, risulta ora posticipato.</p>
4.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Sono interessati dall'aggiornamento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IVA che trasmettono i dati dei corrispettivi mediante i registratori telematici o i server RT (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017); • i gestori di distributori automatici che utilizzano gli appositi dispositivi mobili per la rilevazione dei dati da inviare all'Agenzia delle Entrate (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936).
4.2	<p>PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO</p> <p>Sotto il profilo operativo, i soggetti interessati dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accedere alla sezione del sito "Fatture e Corrispettivi" dedicata ai certificati; • scaricare la nuova versione del file "CAServizioAECorrispettiviIVA.zip", recuperando il file di interesse "CAAgenziadelleEntrate.cer"; • configurare il certificato senza eliminare il vecchio file "CAEntrate.cer", in modo da garantire la continuità del servizio al momento della sostituzione. <p>L'Agenzia avverte che, in caso di mancato aggiornamento dei dispositivi entro il termine previsto, non sarà possibile effettuare connessioni al sistema dei corrispettivi attraverso le interfacce applicative.</p>
5	<p>MEDICI DI BASE - PRESTAZIONI RESE NEI CONFRONTI DELL'ASL - ESONERO DA FATTURA</p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.2.2019 n. 54, sono stati forniti chiarimenti, sia in merito alla certificazione dei compensi che i medici di medicina generale convenzionati (c.d. "medici di base" o "medici di famiglia") ricevono dall'ASL, sia al contenuto della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.</p>

5.1	<p>ESONERO DALL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA</p> <p>Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai predetti enti sostituisce la fattura (art. 2 co. 1 del DM 31.10.74).</p> <p>Tenuto conto che le disposizioni relative alla certificazione delle operazioni non sono mutate a fronte del nuovo obbligo di fatturazione elettronica previsto a decorrere dall'1.1.2019 (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le predette prestazioni sanitarie non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, in quanto la stessa è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi.</p>
5.2	<p>COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE</p> <p>Con riguardo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010, abrogato dall'1.1.2019) con riferimento ai dati del terzo e quarto trimestre 2018 ovvero del secondo semestre 2018 (art. 11 co. 1 del DL 87/2018), nel caso sopra descritto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono esclusi dall'invio i dati delle fatture ricevute e registrate a decorrere dall'1.1.2019, seppure riferite al 2018; • devono essere inclusi i dati delle fatture emesse nel 2018 e ricevute dal cessionario o committente nel 2019, anche se inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al Sistema tessera sanitaria.
6	<p>NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA NELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 14.2.2019 n. 55, ha affermato che l'emissione di una nota di credito ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72 non può avvenire oltre il termine di presentazione della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto che legittima la variazione in diminuzione dell'imposta, sempreché il presupposto si sia manifestato a decorrere dall'1.1.2017; • dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il presupposto si è verificato, se manifestatosi antecedentemente all'1.1.2017. <p>L'art. 2 del DL 50/2017 ha, infatti, modificato il termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, con effetti a decorrere dall'1.1.2017.</p>
6.1	<p>NOTA DI VARIAZIONE PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE A SEGUITO DI LODO ARBITRALE</p> <p>La fattispecie analizzata nell'interpello ha ad oggetto una risoluzione contrattuale, intervenuta con la pronuncia di un lodo arbitrale. Il collegio arbitrale ha riconosciuto la responsabilità contrattuale per inadempimento del committente rispetto ad un contratto riferito a prestazioni di consulenza e finanziamento il cui corrispettivo non era stato pagato.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, il termine a decorrere dal quale può essere effettuata la variazione in diminuzione è la data di sottoscrizione del lodo arbitrale.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate rileva, infatti, che il momento da cui il lodo esplica efficacia tra le parti è da identificarsi nella "data della sua ultima sottoscrizione". Tale momento è quello rilevante ai fini in esame ancorché il lodo arbitrale non sia ancora stato depositato e, dunque, non sia esecutivo e non abbia acquisito natura di sentenza arbitrale.</p>

6.2	<p>IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA “A FAVORE”</p> <p>Nel caso in cui il termine per l'emissione della nota di variazione sia già spirato (essendo decorso il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il presupposto si è verificato ovvero della dichiarazione relativa al secondo anno successivo), non è possibile presentare una dichiarazione integrativa IVA “a favore” per il recupero dell'imposta versata.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti per presentare la predetta dichiarazione IVA integrativa (art. 8 co. 6-<i>bis</i> del DPR 322/98), non ravvisandosi alcun errore ed omissione cui rimediare con riferimento all'anno di emissione della fattura originaria. Neanche il fatto di non aver emesso la nota di variazione costituisce un errore da correggere.</p>
7	<p>CESSIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - ALIQUOTA IVA</p> <p>Nel principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate 22.2.2019 n. 9 sono stati forniti chiarimenti in relazione all'aliquota IVA da applicare alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande.</p>
7.1	<p>NATURA DELL'OPERAZIONE AI FINI IVA</p> <p>La natura delle predette operazioni ai fini IVA è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cessione di alimenti e bevande costituisce una cessione di beni; • la somministrazione di alimenti e bevande rientra fra le fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3 co. 2 n. 4 del DPR 633/72.
7.2	<p>ALIQUOTA IVA</p> <p>L'aliquota IVA da applicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla somministrazione di alimenti e bevande è quella del 10% di cui al n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72; • alla cessione di alimenti e bevande è quella prevista per la singola tipologia di bene alimentare venduto.
8	<p>DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO CON RISPARMIO ENERGETICO - COMUNICAZIONE ALL'ENEA - PROROGA ALL'1.4.2019</p> <p>L'ENEA ha reso noto che è prorogata all'1.4.2019 la scadenza per l'invio della documentazione per gli interventi di recupero edilizio, dai quali si ottiene un risparmio energetico, con fine lavori nel 2018.</p>
8.1	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Il nuovo adempimento è previsto dall'art. 16 co. 2-<i>bis</i> del DL 63/2013, inserito dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), e riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR, gli interventi antisismici e il c.d. “<i>bonus mobili</i>”; • nel solo caso in cui da tali interventi derivi un risparmio energetico.
8.2	<p>TERMINE DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA</p> <p>Il termine per l'invio della comunicazione all'ENEA, quindi, deve avvenire entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'1.4.2019, se gli interventi sono ultimati dall'1.1.2018 al 31.12.2018; • 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, se gli interventi sono ultimati dall'1.1.2019.
9	<p>BUONI PASTO - IRRILEVANZA DEL LIMITE DI CUMULO DI OTTO</p> <p>Con il principio di diritto 12.2.2019 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione dei limiti di esenzione fiscale dal reddito di lavoro dipen-</p>

	dente dei buoni pasto.
9.1	<p>TRATTAMENTO FISCALE DEI BUONI PASTO IN CAPO AL DIPENDENTE</p> <p>Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di “buoni pasto”, fino all’importo complessivo giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,29 euro; • 7,00 euro, nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
9.2	<p>LIMITE DI CUMULO</p> <p>Sotto il profilo civilistico, è espressamente consentita la cumulabilità dei buoni pasto, ancorché nel limite di otto.</p>
9.3	<p>IRRILEVANZA FISCALE DEL LIMITE DI CUMULO</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto in commento, ha affermato che il summenzionato divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (5,29 euro giornalieri, ovvero 7,00 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici).</p> <p>In altri termini, i limiti di esenzione fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati; • prescindono, quindi, dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto.
10	<p>QUALIFICAZIONE DELLE SPESE DI OSPITALITÀ DI SOGGETTI DIVERSI DAI CLIENTI - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 1.2.2019 n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla qualificazione dei costi di ospitalità sostenuti, nell’ambito di un festival cinematografico, a beneficio dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>vip</i> e <i>testimonial</i> (attori e registi), che presentano in sala i film e partecipano agli incontri organizzati a teatro; • giornalisti, docenti e studenti di materie cinematografiche e umanistiche, a favore dei quali sono state allestite sale stampa dedicate, al fine della redazione, tra l’altro, di recensioni e articoli; • relatori addetti del settore (esperti di cinema, produttori o distributori), ivi inclusi i c.d. “<i>buyers</i>” (cioè, gli esperti che partecipano in qualità di potenziali acquirenti di film) e i “<i>sales agents</i>” (vale a dire, coloro che risultano titolari di diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche internazionali e che sono interessati a posizionarle sul mercato); • consulenti esteri (collaboratori che, durante il corso dell’anno, operano all’estero, partecipando alla selezione dei film in concorso, mentre nel corso del festival sono presenti per contribuire all’organizzazione dell’evento).
10.1	<p>SPESE QUALIFICABILI DI RAPPRESENTANZA</p> <p>Costituiscono spese di rappresentanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi di vitto rivolti a tutti i predetti soggetti, dal momento che, nel caso oggetto di interpello, sono sostenuti in maniera indistinta sia per i clienti, sia per altri destinatari (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, § 6.1.2); • le altre spese di ospitalità sostenute a beneficio di agenti, <i>vip</i>, <i>testimonial</i>, giornalisti, docenti e studenti, in quanto non si tratta di clienti né attuali, né potenziali (ex art. 1 co. 5 del DM 19.11.2008), ma piuttosto di potenziali promotori dell’evento.

10.2	<p>SPESE NON QUALIFICABILI DI RAPPRESENTANZA</p> <p>Non costituiscono spese di rappresentanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> le spese di ospitalità (diverse da quelle di vitto riferite indistintamente a tutti gli ospiti) sostenute per gli addetti del settore, le quali possono ritenersi interamente deducibili (ai sensi dell'art. 1 co. 5 del DM 19.11.2008), nella misura in cui siano sostenute per partecipanti all'iniziativa in qualità di "buyers", ovvero di potenziali acquirenti di film nell'ambito della sezione appositamente dedicata all'interno del festival; le spese di ospitalità sostenute per i consulenti esteri, ai quali l'associazione organizzatrice del festival offre alcuni compensi in natura (volo aereo, trasferimenti da e per l'aeroporto, soggiorno in hotel e pasti), che sono deducibili in base alle regole generali in materia di determinazione del reddito d'impresa.
11	<p>IPER-AMMORTAMENTI - SPESE DI INSTALLAZIONE DEI CONTATORI INTELLIGENTI</p> <p>Con il principio di diritto 1.2.2019 n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità degli iper-ammortamenti ai contatori intelligenti (c.d. "smart meters") e alle relative spese di installazione, particolarmente rilevanti nel caso in esame, riguardante una società operante nel settore della distribuzione del gas.</p>
11.1	<p>CONTATORI INTELLIGENTI</p> <p>I contatori intelligenti possono essere ammessi all'iper-ammortamento solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto, ancorché lo svolgimento del relativo processo di produzione non costituisca ovviamente oggetto diretto dell'attività delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas.</p> <p>L'Agenzia afferma inoltre che "l'acquisto (in gran numero) dei nuovi contatori costituisce nella fattispecie attuazione di un ampio (e unitario) programma di trasformazione e ammodernamento degli impianti di distribuzione".</p> <p>Pertanto, non è possibile fruire dell'iper-ammortamento interamente nell'esercizio di sostenimento dei costi in relazione ai singoli contatori, applicando la deducibilità integrale per i beni di costo inferiore a 516,46 euro.</p>
11.2	<p>COSTI DI INSTALLAZIONE</p> <p>In linea generale, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell'iper-ammortamento rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione.</p> <p>Ai fini dell'individuazione di tali oneri, occorre fare riferimento ai criteri contenuti nel principio contabile OIC 16, il quale prevede, tra l'altro, che i costi siano capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.</p> <p>Nel caso di specie è stato quindi stabilito dall'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, che i costi di installazione rilevanti ai fini dell'iper-ammortamento non possano eccedere il 5% del prezzo dei singoli contatori.</p>
12	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI - SPESE SOSTENUTE NEL 2018 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande per accedere al credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere e agrituristiche, di cui all'art. 10 del DL 83/2014, con riferimento ai costi sostenuti nel 2018.</p>
12.1	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>La domanda per accedere all'agevolazione, unitamente all'attestazione di effettività delle spese, deve essere presentata in forma telematica tramite il Portale dei Pro-</p>

	<p>cedimenti del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo (http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit/).</p> <p>Si segnala, infatti, che il DL 12.7.2018 n. 86, conv. L. 9.8.2018 n. 97, ha tolto le competenze in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività culturali attribuendole al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il quale è diventato competente anche in materia di credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi.</p>
12.2	<p>TERMINI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>La compilazione dell'istanza può essere effettuata dalle ore 10.00 del 21.2.2019 alle ore 16.00 del 21.3.2019.</p>
12.3	<p>TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE</p> <p>Le domande potranno essere inviate esclusivamente dalle ore 10.00 del 3.4.2019 alle ore 16.00 del 4.4.2019.</p> <p>Ai fini dell'accesso all'agevolazione rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili.</p>
12.4	<p>CHIARIMENTI</p> <p>Nell'ambito delle FAQ, aggiornate il 20.2.2019, è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riconoscimento del credito d'imposta è condizionato alla sussistenza di spese che, nel loro insieme, abbiano anche la finalità di incremento dell'efficienza energetica o di riqualificazione antisismica; • in relazione alla previsione di allegare all'istanza gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti, è sufficiente allegare la dichiarazione dell'istante che l'intervento effettuato ha finalità di incrementare l'efficienza energetica; in aggiunta possono essere allegati anche i certificati che attestano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile.
13	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AL FINE DELL'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842, sono state definite le modalità di attuazione del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti (misuratori fiscali) mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.</p>
13.1	<p>OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI</p> <p>L'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 prevede che, a decorrere dall'1.1.2020, gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.</p> <p>L'applicazione di tale disposizione è anticipata all'1.7.2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro.</p>
13.2	<p>CONCESSIONE DI CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Al fine di agevolare l'acquisto o l'adattamento dei misuratori fiscali necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, per gli anni 2019 e 2020 è prevista, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.</p>
13.3	<p>PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI</p> <p>Il corrispettivo dovuto per l'acquisto o l'adattamento dei misuratori fiscali deve essere pagato con modalità tracciabili.</p> <p>Per mezzi di pagamento tracciabili si intendono:</p>

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Uffici
 CESENA (FC)
 corte don Giuliano Botticelli n. 51
 tel. +39 0547 186 40 75
 e-mail cesena@studioblescia.it

SAN SEVERO (FG)
 vico San Matteo n. 3
 tel. +39 0882 42 44 59
 e-mail sansevero@studioblescia.it

	<ul style="list-style-type: none"> • assegni bancari e postali (circolari e non); • vaglia cambiari e postali; • addebito diretto; • bonifico bancario o postale; • bollettino postale; • carte di debito, di credito o prepagate; • altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.
13.4	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, utilizzando il codice tributo "6899" (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2019 n. 33); • a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e il relativo corrispettivo è stato pagato con modalità tracciabili; • presentando i modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo "6899" deve essere esposto nella "Sezione Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa (nel formato "AAAA"). <p>Esclusione dai limiti alla compensazione</p> <p>Il credito d'imposta in esame non è soggetto al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007); • limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).
13.5	<p>INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</p> <p>Il credito d'imposta in esame deve essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa; • nelle dichiarazioni dei redditi degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
14	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER LA FRUIZIONE</p> <p>Con la circ. 15.2.2019 n. 38584, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di certificazione della documentazione contabile ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p>
14.1	<p>NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019</p> <p>Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2018 per i soggetti "so-</p>

	<p>lari”), il legislatore ha stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate); • l’adempimento di tale onere costituisce condizione formale per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.
14.2	<p>CERTIFICAZIONE</p> <p>Non essendo stabilito dalla norma un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della certificazione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il suddetto documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere redatto in forma libera; • deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti. <p>La circolare in commento precisa che, in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile, non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.</p>
15	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER SOGGETTI IRAP PRIVI DI DIPENDENTI IN CASO DI ATTIVITÀ AGRICOLA CON AGRITURISMO - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 12.2.2019 n. 39, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli imprenditori agricoli che esercitano contemporaneamente un’attività agricola e un’attività di agriturismo possono beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 1 co. 21 della L. 190/2014, a condizione che eventuali lavoratori dipendenti siano utilizzati esclusivamente nell’attività agricola.</p>
15.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA</p> <p>Il credito d’imposta in esame compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni); • sia ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati); • sia ai produttori agricoli (ove ancora soggetti al tributo).
15.2	<p>CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE</p> <p>Il credito d’imposta spetta soltanto a condizione che i soggetti potenzialmente beneficiari non impieghino dipendenti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale (circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 22, § 6).</p> <p>La fruizione dello stesso è invece ammessa nell’ipotesi di impiego di collaboratori coordinati e continuativi od occasionali, non trattandosi di dipendenti.</p>
15.3	<p>CASO OGGETTO DI INTERPELLO</p> <p>Nel caso oggetto di interpello, l’imprenditore agricolo si avvale di lavoratori dipendenti stagionali soltanto nell’attività agricola (vale a dire in un’attività che, dal 2016, non è più soggetta al tributo in virtù delle modifiche introdotte dall’art. 1 co. 70 della L. 208/2015, legge di stabilità 2016) e non in quella di agriturismo.</p> <p>Pertanto, atteso che, per l’attività di agriturismo, non sono stati impiegati lavoratori dipendenti, in relazione all’esercizio di tale attività è possibile fruire del predetto credito d’imposta IRAP.</p>

15.4	ABROGAZIONE DELL'INCENTIVO A PARTIRE DAL 2019 L'incentivo in esame è stato abrogato dall'art. 1 co. 1086 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con effetto dal credito d'imposta che sarebbe maturato dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2019, data di entrata in vigore della L. 145/2018 (dunque, dal periodo d'imposta 2019, per i soggetti "solari") e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo (dunque, dal periodo d'imposta 2020, per i soggetti "solari"): cfr. le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2019.
16	CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - IMPORTI PER IL 2019 E TERMINI DI PAGAMENTO
	L'INPS, con la circ. 13.2.2019 n. 25, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2019 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2018 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l'aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
16.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2019 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 21,45%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 47.143,00 euro (rispetto al precedente limite di 46.630,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none"> • al 25%; • ovvero al 22,45%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
16.2	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2019 rimane quindi pari al 24,09%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività. Tale aliquota è ridotta al 21,54%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 47.143,00 euro (rispetto al precedente limite di 46.630,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none"> • al 25,09%; • ovvero al 22,54%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
16.3	RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
16.4	CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
16.5	MINIMALE DI REDDITO PER IL 2019 Il minimale di reddito per il 2019, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.878,00 euro (prima 15.710,00 euro).
16.6	MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2019 Il massimale di reddito per il 2019, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: <ul style="list-style-type: none"> • a 78.572,00 euro (prima 77.717,00 euro), per coloro che hanno anzianità con-

	<p>tributiva al 31.12.95;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovvero a 102.543,00 euro (prima 101.427,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.
16.7	<p>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</p> <p>I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 16.5.2019, il 20.8.2019, il 18.11.2019 e il 17.2.2020, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; • i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo e secondo acconto 2019.
17	<p>SOCIETÀ NON RESIDENTI - QUALIFICA DI SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGHI</p> <p>Con il principio di diritto 12.2.2019 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che una società estera, senza stabile organizzazione ma proprietaria di alcuni immobili in Italia, ha la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del DPR 600/73 e deve quindi porre in essere i relativi adempimenti, compresi il rilascio delle Certificazioni Uniche e la presentazione del modello 770.</p>
17.1	<p>CASO DI SPECIE</p> <p>Nel caso di specie, una società estera aveva conferito l'incarico ad alcuni professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche relative a lavori di ristrutturazione degli immobili posseduti in Italia e, a fronte delle diverse prestazioni rese, aveva applicato la ritenuta d'acconto del 20% sui compensi corrisposti, provvedendo al successivo versamento della stessa all'Erario.</p>
17.2	<p>CONDIZIONI PER ESSERE QUALIFICATI COME SOSTITUTI D'IMPOSTA</p> <p>Viene quindi confermato l'orientamento dall'Amministrazione finanziaria (cfr. ris. 8.7.80 n. 649, C.M. 23.12.97 n. 326/E e nota DRE Veneto 15.6.2001 n. 23753) in base al quale le società e gli enti non residenti in Italia sono investiti della qualifica e delle funzioni proprie del sostituto d'imposta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano una stabile organizzazione in Italia; • in assenza di stabile organizzazione, siano tenute a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per i redditi ivi prodotti, diversi dal reddito d'impresa (es. redditi fondiari, di capitale, redditi diversi).
17.3	<p>OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA</p> <p>Dalla qualifica di sostituto d'imposta, oltre all'obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute, derivano quindi gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 4 del DPR 322/98, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilascio ai percipienti della Certificazione Unica; • trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche; • presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).
18	<p>OPERAZIONI RELATIVE AL TAX FREE SHOPPING - COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE E DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - ESONERO</p> <p>Nella consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate 7.2.2019 n. 8 sono stati forniti chiarimenti in relazione agli adempimenti comunicativi di natura fiscale per le operazioni relative al <i>tax free shopping</i>.</p>
18.1	<p>TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA OTELLO 2.0</p> <p>A decorrere dall'1.9.2018, le fatture relative alle cessioni di beni nell'ambito del <i>tax free</i></p>

	<p><i>shopping</i> (art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72) devono essere emesse in modalità elettronica (art. 4-<i>bis</i> del DL 193/2016). A tale proposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasmissione dei dati delle fatture avviene attraverso il Sistema OTELLO 2.0; • i dati di competenza dell'Agenzia delle Entrate sono messi a disposizione in un'apposita area riservata per consentire al cedente di assolvere, con un solo invio, anche agli altri adempimenti comunicativi di natura fiscale (art. 4 della determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli 22.5.2018 n. 54088).
18.2	<p>ESONERO DAGLI ALTRI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI DI NATURA FISCALE</p> <p>Tenuto conto di quanto sopra descritto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che fra gli adempimenti fiscali da ritenersi assolti sono compresi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per le operazioni effettuate anteriormente all'1.1.2019, ossia prima dell'abrogazione dell'art. 21 del DL 78/2010 ad opera dell'art. 1 co. 916 della L. 205/2017; • la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (art. 1 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015, c.d. "esterometro"), applicabile dall'1.1.2019.
19	<p>SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICHE</p> <p>Il DM 29.1.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 6.2.2019 n. 31, ha modificato gli allegati B e D al DM 28.12.2015, il quale stabilisce le procedure e le regole tecniche per lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra l'Italia e la gran parte degli Stati o territori esteri. Le modifiche si sono rese necessarie in quanto, dall'1.4.2019, tali obblighi sono stati estesi ai fondi pensione aperti, limitatamente alle adesioni individuali.</p> <p>Conseguentemente, nell'allegato B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono stati inseriti tra gli intermediari tenuti alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate i fondi pensione aperti, limitatamente alle adesioni individuali; • non sono più previsti, tra i conti da non segnalare, quelli relativi ai piani pensionistici individuali; tali dati sono quindi stati ricompresi tra quelli da comunicare. <p>Per quanto riguarda, invece, le informazioni "in entrata" (ovvero, provenienti da Stati esteri e riguardanti conti finanziari detenuti <i>in loco</i> da soggetti residenti in Italia), è stato integrato l'allegato D, ricomprendendo Macao e Vanuatu tra gli Stati o territori dai quali l'Italia riceverà tali dati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
7.3.2019	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2019", approvato dall'Agenzia delle Entrate; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche. <p>Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):</p> <ul style="list-style-type: none"> • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi. <p>Possono essere inviate dopo il 7.3.2019 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2019 (31.10.2019) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione dei modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; • le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; • i redditi esenti.
7.3.2019	Comunicazione "sede telematica" per conguagli 730/2019	<p>I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2019.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Se è la prima comunicazione (sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica"), deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" del modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2019".</p> <p>Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840.</p> <p>Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d'imposta che negli scorsi anni hanno già</p>

MARZO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.
		Il "Quadro CT" della "Certificazione Unica 2019" deve essere compilato anche nel caso in cui: <ul style="list-style-type: none"> • l'intermediario delegato abbia comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessazione del rapporto; • il sostituto d'imposta non ha provveduto alla variazione con la presentazione dell'apposito modello "CSO".
8.3.2019	Trasmissione dati spese recupero edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali	Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2018 devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2018 con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e antisismici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; • all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
8.3.2019	Trasmissione dati cessione detrazione per interventi antisismici o di riqualificazione energetica	Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alla cessione a terzi, nell'anno 2018, del credito corrispondente alla detrazione d'imposta spettante ai condòmini per interventi di riqualificazione energetica o antisismici effettuati sulle parti comuni condominiali.
12.3.2019	Correzione Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono ritrasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le corrette "Certificazioni Uniche 2019", relative al 2018: <ul style="list-style-type: none"> • che contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; • mediante la sostituzione o l'annullamento delle certificazioni errate inviate entro il 7.3.2019, con il modello "ordinario"; • al fine di evitare l'applicazione delle previste sanzioni.
14.3.2019	Richiesta erogazione "Voucher digitalizzazione"	Le Micro, piccole e medie imprese assegnatarie del "Voucher digitalizzazione" devono presentare la richiesta telematica di erogazione dell'agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> • tramite l'apposita procedura disponibile sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it); • a pena di decadenza.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
18.3.2019	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	<p>Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro;
		<ul style="list-style-type: none"> • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. <p>L'importo della tassa prescinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal numero dei libri e registri; • dalle relative pagine.
18.3.2019	Versamento saldo IVA 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018 (modello IVA 2019).</p> <p>Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro l'1.7.2019, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo; • oppure entro il 31.7.2019, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
18.3.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2019; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.3.2019	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2019; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il</p>

MARZO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 non è di almeno 500,00 euro.
18.3.2019	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1° marzo.
21.3.2019	Credito d'imposta riqualificazione alberghi	<p>Le strutture alberghiere e gli agriturismi, esistenti all'1.1.2012, devono effettuare, entro le ore 16.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la registrazione sul Portale del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo (http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit/); • la compilazione dell'istanza al fine di presentare in via telematica le domande di concessione del credito d'imposta per interventi di ristrutturazione e riqualificazione, in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2018. <p>La presentazione delle domande è prevista a partire dalle ore 10.00 del 3.4.2019 e fino alle ore 16.00 del 4.4.2019 (rileva l'ordine cronologico di presentazione).</p>
25.3.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di febbraio 2019, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di febbraio 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
31.3.2019	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti incrementali in campa-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>gne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche <i>on-line</i> e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati o da effettuare nel 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> • al fine di beneficiare dell'apposito credito d'imposta.
31.3.2019	Presentazione domande per il "bonus impianti calcistici"	<p>Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
		<ul style="list-style-type: none"> • comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
31.3.2019	Presentazione domande per il "bonus quotazione"	<p>Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell'anno 2018 devono presentare la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per beneficiare del credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti dall'1.1.2018, relativi alla quotazione; • al Ministero dello Sviluppo economico, all'indirizzo PEC dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, utilizzando l'apposito modulo e allegando la prevista documentazione. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
1.4.2019	Certificazione redditi da lavoro	<p>I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme e valori corrisposti; • delle ritenute operate; • delle detrazioni d'imposta effettuate; • dei contributi previdenziali trattenuti. <p>Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della "Certificazione Unica 2019", approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Se la certificazione relativa al 2018 è già stata consegnata utilizzando il modello di "Certificazione Unica 2018" (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2018), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova "Certificazione Unica 2019".</p>
1.4.2019	Certificazione	<p>I soggetti che, nel 2018, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e</p>

LUIGI BLESCIA

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	dividendi	<p>non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dividendi corrisposti; • delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate. <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663.</p>
1.4.2019	Certificazione <i>capital gain</i>	<p>I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "<i>capital gain</i>"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2018.</p>
		<p>L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito".</p> <p>Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.</p>
1.4.2019	Altre certificazioni	<p>I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2018, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attestati l'ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; • delle ritenute operate.
1.4.2019	Modello "EAS"	<p>Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS":</p> <ul style="list-style-type: none"> • se nell'anno 2018 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. <p>La presentazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
1.4.2019	Comunicazione interventi recupero edilizio con risparmio energetico	<p>I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di recupero edilizio, antisismici e di arredo, dai quali deriva un risparmio energetico;

 LUIGI BLESCIA

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Uffici
 CESENA (FC)
 corte don Giuliano Botticelli n. 51
 tel. +39 0547 186 40 75
 e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
 vico San Matteo n. 3
 tel. +39 0882 42 44 59
 e-mail sansevero@studiobleiscia.it

MARZO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • ultimati dall'1.1.2018 al 31.12.2018. <p>La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando la procedura del sito https://ristrutturazioni2018.enea.it.</p> <p>Per gli interventi conclusi dall'1.1.2019, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.</p>
1.4.2019	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2019. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p>
		<p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
1.4.2019	Dichiarazione per la "Tobin tax"	<p>I contribuenti che, nel 2018, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. "Tobin tax", senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita dichiarazione, mediante il modello "FTT"; • in via telematica. <p>In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.</p>